

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì 03 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì 03 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

Nella Veca



COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE
 COPIA

N. 3

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Istituzione della Centrale Unica di Committenza - Approvazione convenzione tra la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona e i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona.

L'anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 21.25 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	CAPOTOSTI LUCA	Sindaco	X
2.	RAINOLDI IVAN	Consigliere	X
3.	DORIANI EMANUELE	Consigliere	X
4.	STRAMBO SARA	Consigliere	X
5.	BELTRAMI MARTA	Consigliere	X
6.	RINALDI PIERGIORGIO	Consigliere	X
7.	TAMBORNINO EGIDIO	Consigliere	X
8.	VALENTINI MATTIA	Consigliere	X
9.	MIGNOSI FLAVIO	Consigliere	X
10.	PIANA CRISTINA	Consigliere	X
11.	BORETTI GIUSEPPE	Consigliere	X
TOTALI		10	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CAPOTOSTI LUCA, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

LEGENDA: G=Assente giustificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dall'art. 9, comma 4, della L. 89/2014 e dall'art. 23-bis della L. 114/2014 che prevede che "*i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui l'articolo 32 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province". Ai sensi della L. 56/2014. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.s. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.....omissis.....*";
- l'art. 23-ter, comma 1, della L. 114/2014 il quale impone l'obbligo dell'acquisizione di beni, servizi (a partire dall'1.1.2015) e lavori (a partire dall'1.7.2015) tramite centrale unica di committenza o altro soggetto aggregatore;
- il parere della Corte dei Conti- Sezione di controllo della Regione Piemonte espresso con deliberazione n. 271 del 4 luglio 2012, che ha ritenuto di includere tra le funzioni e le procedure assoggettate alla competenza della stazione unica appaltante anche le procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale di cui all'articolo 125 comma 14 del D.lgs. 163/2006, ritenendo invece da escludersi da tale ambito le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a € 40.000,00;
- L'art. 27 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che "*le Comunità Montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali*";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RITENUTO pertanto procedere alla stipulazione di una convenzione per l'istituzione della centrale unica di committenza tra la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, membri tutti della suddetta Comunità Montana;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 16 articoli, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000e s.m.i. dal Responsabile del Servizio;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di istituire tra la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, la centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione composto da n. 16 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di individuare nella Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona l'Ente capofila della convenzione.
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione.
4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona per quanto di competenza.

Allegato cc 3/2015
**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
Nella Veca

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA
AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006**

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della
Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, in Omegna:

TRA

- 1) Il Comune di Germagno, legalmente rappresentato dal suo Sindaco, Sig.
_____;
- 2) Il Comune di Loreglia, legalmente rappresentato dal suo Sindaco, Sig.
_____;
- 3) Il Comune di Massiola, legalmente rappresentato dal suo Sindaco, Sig.
_____;
- 4) Il Comune di Quarna Sopra, legalmente rappresentato dal suo Sindaco, Sig.
_____;
- 5) Il Comune di Quarna Sotto, legalmente rappresentato dal suo Sindaco, Sig.
_____;
- 6) Il Comune di Vastrona, legalmente rappresentato dal suo Sindaco, Sig.
_____;

E

- 7) La Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, legalmente rappresentata
dal suo Commissario Pro tempore Avv.to. Cigala Fulgosi Filippo;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014 prevede che “i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge 7/04/2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. O da altro soggetto aggregatore di riferimento L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il Codice Identificativo Gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni o servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, della Legge n. 114/2014, l'obbligo contenuto nella norma sopracitata sarà operativo:

- per servizi e forniture con decorrenza dal 01.01.2015

- per i lavori con decorrenza dal 01.07.2015;

pertanto, per le gare che saranno indette dalle date sopra menzionate, i Comuni non Capoluogo di Provincia dovranno svolgere le relative procedure in forma aggregata, ferme restando, in

alternativa:

- per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi, la possibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., ovvero da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- per i Comuni con più di 10.000 abitanti, la possibilità di gestire autonomamente le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro (Solo Comune di Omegna)

DATO ATTO CHE

- I Comuni di: Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, rispettivamente con proprie Deliberazioni consiliari di approvazione della presente convenzione, hanno delegato la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona alla gestione della Centrale unica di Committenza;

il Commissario della Comunità Montana, con proprio Decreto n. _____ del _____ ha accolto positivamente la richiesta, assumendo formale Atto;

la Convenzione rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica;

- l'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli Enti aderenti debbano determinare: a) i fini; b) la durata; c) le forme di consultazione tra gli enti contraenti; d) i loro rapporti finanziari; e) gli obblighi e le garanzie reciproche;

- la presente Convenzione è stata predisposta dalla Comunità Montana in collaborazione con i Comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consiliare del Comune aderente e con Decreto del Commissario della Comunità Montana.

RITENUTO CHE

- sarà necessario disciplinare con specifici accordi/regolamenti attuativi la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sottese all'atto convenzionale, le ulteriori forme di consultazione tra gli enti locali nonché le relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa.

VISTI

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso, ritenuto e visto tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente

Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la Comunità Montana, conviene di costituire la centrale di committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, con la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona. Resta inteso che una volta conclusasi la procedura di liquidazione della Comunità Montana, e resa operativa l'Unione, la Centrale di Committenza sarà trasferita in capo all'Unione Della Valle Strona e Delle Quarne, salvo diversa disposizione del singolo comune sottoscrittore la convenzione.
2. La gestione associata assume la denominazione di "Centrale di Committenza della Valle Strona e Delle Quarne".
3. Alla Centrale di Committenza è attribuito il ruolo di gestore del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. In particolare alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:
 - organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
 - gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto, nonché del personale comunale di riferimento per ogni singola procedura;
 - adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

Articolo 3

Ente Capofila e Sede Centrale della Committenza

1. La Comunità Montana, ai fini della presente convenzione temporanea è individuata come Ente capofila ed è il responsabile dell'attuazione della presente Convenzione.
2. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso la Sede operativa della Comunità Montana, ovvero Via De Angeli, 35/A Omegna.

Articolo 4

Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità all'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.
2. In particolare, i Comuni aderenti, definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per la realizzazione degli obiettivi che seguono:
 - ridurre innanzitutto la spesa e i costi necessari per gestire le procedure di gara;

- migliorare l'analisi del fabbisogno del contesto territoriali dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
- realizzare standard uniformi nella gestione associata degli appalti;
- favorire le regole di interproduttività e cooperazione tra gli Enti aderenti;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale.

Articolo 5 **Ambito di applicazione**

1. La gestione associata riguarda tutte le procedure (compresi i cottimi fiduciari) senza alcuna distinzione di valori.
2. Resta ferma la possibilità per i Comuni di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture per i quali la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo.

Articolo 6 **Enti aderenti**

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti i Comuni o Unioni facenti parte della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, previa approvazione della stessa da parte dei rispettivi Consigli e ratifica da parte del Commissario della Comunità Montana. La convenzione può essere aperta anche a comuni limitrofi, al di fuori del territorio della Comunità Montana.

Articolo 7 **Competenze della Centrale di Committenza**

- 1) Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:
 - a) collaborazione con i singoli Comuni o Unioni aderenti, alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura, alle esigenze dell'Ente interessato;
 - b) coordinamento con i singoli Comuni o Unioni, aderenti della procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
 - c) condivisione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni;
 - d) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
 - e) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito, in accordo e con il supporto del RUP Comunale;
 - f) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - g) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, anche mediante la gestione delle verifiche con il sistema dell'AVCpass. La centrale di committenza può predisporre l'Albo informatizzato dei fornitori;

- h) supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese sorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
- i) La gestione del contenzioso sugli atti di competenza, riferiti ai procedimenti di gara e di aggiudicazione;

Articolo 8 Competenze dei Comuni

- 1) Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando, sia la fase che segue l'aggiudicazione provvisoria. In particolare si tratta delle seguenti funzioni:
 - a) nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per le fasi della procedura di gara che non sono comprese nella competenza della Centrale di Committenza;
 - b) attività relative alla predisposizione della programmazione dei lavori, servizi e forniture;
 - c) redazione e approvazione della progettazione e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, salvo espressa delega anche per questa fase diverso accordo;
 - d) adozione della determina a contrarre, e dove previsto, la formazione dell'Elenco ditte da invitare;
 - e) attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, consegna lavori, esecuzione e direzione lavori, collaudo, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.), salvo espressa delega anche per questa fase;
 - f) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo espressa delega anche per tali adempimenti.
- 2) Il Comune aderente può delegare alla Centrale di Committenza le attività di:
 - a) validazione tecnica e amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
 - b) esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto, varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede d'offerta).
3. Il Comune aderente individua un referente per la gestione dei rapporti che collabora con la Centrale di Committenza.

Articolo 9 Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, i Comuni aderenti alla Convenzione, sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
 - la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo e decorrente dalla determina a contrarre, ad attivare la procedura di gara;
 - completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara ai Comuni aderenti interessati dalla gara, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
 - la Centrale di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
5. La gestione delle procedure di gara è comunque preceduta dallo studio di fattibilità che la Centrale di Committenza appronterà sulla base del carico di lavoro attribuite e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla gestione del servizio in discorso.
6. Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente.
7. Ogni singolo Comune aderente è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento
8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in accordi/regolamenti attuativi della Convenzione.

Articolo 10 Personale

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento attuativo di organizzazione della presente Convenzione disciplinerà la struttura organizzativa del personale, prevedendo anche l'utilizzo di strumenti che consentano il trasferimento o l'assegnazione temporanea alla Centrale di Committenza di unità professionali dei Comuni aderenti. Resta inteso che il servizio deve essere improntato sulla massima collaborazione fra Enti.
2. Alla direzione della Centrale di Committenza è preposto un organo amministrativo definito Responsabile della Centrale di Committenza, nominato dall'Ente Capofila e le cui funzioni sono precisate dal regolamento di organizzazione della Centrale di Committenza.
3. All'Ente Capofila è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta della Centrale di Committenza e per la nomina, previo parere della Conferenza dei Sindaci, del suo Responsabile della Centrale di Committenza.

Articolo 11 Conferenza dei Sindaci quale organo di governo della Centrale di Committenza

1. I Comuni aderenti, concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della

gestione associata, denominato "Conferenza dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

2. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.
3. Competono alla Conferenza dei Sindaci in particolare:
 - a) proporre modifiche alla presente Convenzione;
 - b) promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi;
 - c) Esprimere pareri sulla pianificazione delle attività del servizio associato, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
 - d) valutare lo stato di attuazione della presente Convenzione e dei relativi accordi/regolamenti attuativi anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo e alle esigenze degli Enti aderenti;
 - e) definire gli standard operativi per lo svolgimento della gestione associata delle procedure di gara;
 - f) Esprimere pareri sui regolamenti attuati dalla presente Convenzione.
 - g) Definire i criteri di riparto delle spese;
4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci. Per il funzionamento e l'organizzazione del suddetto organo si rimanda al successivo regolamento attuativo della presente Convenzione.
5. Alle sedute dell'organo di governo partecipa il Responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato, che svolge anche funzioni di segretario.

Articolo 12

Decorrenza, durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni uno dalla sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza.
3. La presente Convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli Enti aderenti con la decorrenza stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 13

Recesso

1. Ogni comune può recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi alla Comunità Montana, ed in seguito all'Unione Montana Della Valle Strona e Delle Quarne entro il mese di giugno di ogni anno con effetto a partire dal gennaio dell'anno successivo, fermo restando eventuali obblighi già assunti.

Articolo 14
Rapporti finanziari

1. I costi per il funzionamento della Centrale di Committenza sono a carico dei Comuni aderenti da determinare in base al n. di gare e la tipologia delle stesse.
2. Per costi di funzionamento della Centrale di Committenza si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi di gestione, le spese per lo svolgimento delle attività da parte del personale dipendente, l'acquisto di beni e servizi ed eventuale ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
3. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ente Capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. L'Ente Capofila predispone con cadenza annuale il consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto definitivo della spesa del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli.
5. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Articolo 15 – Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 16 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto Omegna lì _____

Il Sindaci di:
Germagno

Il Commissario della Comunità Montana
Avv.to Filippo Cigala Fulgosi

Loreglia

Massiola

Quarna Sopra

Quarna Sotto

Valstrona